

# ACCORDO SULL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DI CUI AL CCNL 13 MAGGIO 2009

L'orario di servizio è articolato su cinque giorni lavorativi settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

La generalità del personale non ricercatore è tenuto ad un orario settimanale di 36 ore da svolgersi in copresenza dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00.

Non possono essere svolte in ogni giornata lavorativa più di 7 ore e 12 minuti ad eccezione dei casi in cui siano autorizzate prestazioni straordinarie oppure debbano essere recuperate ore effettuate in meno in seguito alla richiesta di permessi (nell'ambito delle 36 ore annuali).

Le fasce di flessibilità entro le quali articolare il proprio orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti, ovvero i recuperi di permessi richiesti nelle due settimane precedenti, concerne i seguenti intervalli temporali giornalieri:

- ✓ dalle ore 8,00 alle ore 9,00;
- ✓ dalle ore 12,00 alle ore 14,00 (nell'ambito del quale va fruita la pausa pranzo della durata minima di 30 minuti);
- ✓ dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Dopo le ore 18,00 possono essere rese esclusivamente prestazioni straordinarie.

Le prestazioni straordinarie di cui non è richiesto il pagamento possono essere recuperate secondo quanto stabilito nel contratto senza intaccare il monte ore concordato con le organizzazioni sindacali. &

Dalla data del 30 aprile 2010, ogni precedente accumulo di ore non recuperato, non

X è ulteriormente contabilizzato.

## Casi particolari

In conformità alla disciplina valida per la generalità dei dipendenti, per particolari servizi sono individuate articolazioni di orario adeguate alle prestazioni occorrenti.

Nulla è modificato rispetto alle particolari forme di flessibilità contrattualmente previste a favore di specifici dipendenti in situazioni di svantaggio